

**ARCHIVES HISTORIQUES  
DE LA COMMISSION**

**COLLECTION RELIEE DES  
DOCUMENTS "COM"**

**COM (81)466**

**Vol. 1981/0143**

Historical Archives of the European Commission

### ***Disclaimer***

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.


In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

# COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(81) 466 def.

Bruxelles, 28 settembre 1981



Proposta di

REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 357/79 concernente le indagini  
statistiche sulle superfici viticole

-----  
(presentata dalla Commissione al Consiglio)

Regolamento del Consiglio

che modifica il regolamento (CEE) n° 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

( )

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE

visto il trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento Europeo,<sup>(1)</sup>

considerando che, in applicazione dell'articolo 22 dell'atto di adesione della Grecia è opportuno procedere a determinati adattamenti del regolamento (CEE) n. 357/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, concernente le indagini statistiche sulle superficie viticole,<sup>(2)</sup> modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1992/80,<sup>(3)</sup> resi necessari dall'adesione e conformi agli orientamenti definiti dall'allegato II dello stesso atto;

considerando che l'articolo 1 paragrafo 1 del predetto regolamento dispone che gli Stati membri interessati effettuino ogni dieci anni indagini di base sulle superfici viticole e annualmente indagini intermedie; che in seguito a difficoltà imprevedibili la prima indagine di base sulle superfici viticole non ha potuto essere eseguita in uno Stato membro entro i termini prescritti; che per tali motivi era stato accordato a tale Stato membro il rinvio di un anno delle scadenze fissate; che tale rinvio si è rivelato insufficiente a causa di successive difficoltà di carattere legislativo nazionale; che è quindi opportuno accordare a tale Stato membro un ulteriore rinvio di un anno delle scadenze fissate per l'esecuzione dell'indagini e la comunicazione dei risultati alla Commissione,

considerando che è opportuno fissare una responsabilità finanziaria della Comunità in merito alle spese sostenute dalla Grecia per la prima indagine di base da essa effettuata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

---

(1) G.U.

(2) G.U. n° L 54 del 5.3.1979, pag. 124

(3) G.U. n° L 195 del 29.7.1980, pag. 10

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 357/79 è modificato come segue:

1. All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunto il seguente capoverso:

"Tuttavia la prima indagine di base in Italia può essere eseguita entro il 31 ottobre 1982 e riguarda la situazione successiva alle estirpazioni e agli impianti relativi alla campagna viticola 1981/82. La prima indagine intermedia in tale Stato membro è eseguita nel 1984 e riguarda le variazioni intervenute nelle due campagne viticole 1982/83 e 1983/84".

2. L'articolo 1, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente:

"2. La campagna viticola è quella fissata in base all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 337/79".

3. All'articolo 4, paragrafo 3 è aggiunto il trattino seguente:

"- per la Repubblica ellenica: le regioni viticole di cui all'allegato"

4. All'articolo 5, paragrafo 4, è aggiunto il seguente comma:

"Tuttavia l'Italia può presentare tale descrizione particolareggiata entro il 30 giugno 1983".

5. L'articolo 6 paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

"1. A decorrere dalla campagna viticola 1979/80 - o per l'Italia e la Grecia dalla campagna viticola 1982/1983 - gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione per ogni campagna viticola, i rendimenti medi per ettaro, espressi in hl/ha di mosto d'uva o di vino oppure in dt/ha di uva, ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve da vino, classificandoli in base alle classi di rendimento di cui al paragrafo 2".

6. L'articolo 6 paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente:

"5. Per ogni campagna viticola e a decorrere dalla campagna 1979/80 - o per l'Italia e la Grecia dalla campagna viticola 1982/83 - gli Stati membri interessati comunicano alla Commissione, dettagliatamente per unità geografica, le stime del titolo alcolometrico volumico naturale medio in % vol 0 in gradi Oechsle delle uve fresche, dei mosti d'uva o dei vini ottenuti nelle superfici viticole coltivate a varietà di uve destinate normalmente alla produzione;  
- di v.q.p.r.d.,  
- di altri vini,  
- di cui vini destinati obbligatoriamente alla distillazione di alcune acquaviti a decominazione d'origine".

7. L'articolo 6. paragrafo 6 è sostituito dal testo seguente:

"6. I dati annuali di cui ai paragrafi 1 e 5 devono essere comunicati anteriormente al 1° aprile dell'anno successivo ad ogni campagna viticola. Le informazioni sulle classi di rendimento di cui al paragrafo 2 devono essere trasmesse nei termini previsti dall'articolo 4. paragrafo 1. Le stime dell'evoluzione dei rendimenti medi per ettaro di cui al paragrafo 3 devono essere comunicate:

- per la prima volta, anteriormente al 1° ottobre 1981 o, per l'Italia e la Repubblica ellenica entro il 1° ottobre 1984;
- successivamente, ogni cinque anni, anteriormente al 1° aprile; tuttavia, la seconda stima da parte dell'Italia e della Grecia deve essere comunicata dopo due anni".

8. L'articolo 9 è sostituito dal testo seguente:

"Articolo 9

Le spese necessarie per l'indagine di base relativa alla situazione successiva alla campagna 1978/79 - o per l'Italia e la Grecia alla campagna 1981/82 - sono a carico della Comunità, per un importo forfettario da stabilirsi".

9. All'allegato è completato dal presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a

Per il Consiglio

A L L E G A T O

Lista delle regioni viticole previste dall'articolo 4, paragrafo 3

Repubblica Ellenica

- 1 Grecia centrale ed Eubea
- 2 Peloponneso
- 3 Isole dello Ionio
- 4 Epiro
- 5 Tessaglia
- 6 Macedonia
- 7 Tracia
- 8 Isole dell'Egeo
- 9 Creta

# SCHEDA FINANZIARIA

DATA: Giugno 1981

1. LINEA DI BILANCIO:

STANZIAMENTI: 1982 - 1983

2. TITOLO DEL PROVVEDIMENTO: Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n° 357/79 concernente le indagini statistiche sulle superfici viticole

3. BASE GIURIDICA: Regolamento (CEE) n° 357/79 del Consiglio del 5 febbraio 1979

4. OBIETTIVO DEL PROVVEDIMENTO: Il Regolamento (CEE) no 357/79 prevede ogni dieci anni un'indagine di base. La prima indagine di base è stata effettuata nel 1979 in Francia, nella R.F. di Germania e nel G.D. de Lussemburgo. La prima indagine di base non ha potuto essere effettuata nei termini previsti in Italia. La modifica del regolamento tende a accordare a tale stato membro il rinvio di un anno delle scadenze fissate e d'altro lato a prevedere un finanziamento per la prima indagine di base che sarà effettuata nel 1982 in Grecia.

5. INCIDENZE FINANZIARIE	PERIODO DI 12 MESI	ESERCIZIO (1982)	ESERCIZIO SUCCESSIVO (83)
5.0. SPESE A CARICO	/	1 485 000 UCE	2 000 000 UCE
<ul style="list-style-type: none"> <li>- DEL BILANCIO DELLE CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI)</li> <li>- DEI BILANCI NAZIONALI</li> <li>- ALTRI SETTORI</li> </ul>		...	...
5.1. ENTRATE		-	-
5.0.1. PREVISIONI DELLE SPESE			
5.1.1. PREVISIONI DELLE ENTRATE			

5.2. METODO DI CALCOLO

Per l'indagine 1979 erano stati stanziati complessivamente 3.500.000-U.C.E. da ripartire tra i quattro Stati membri interessati. Di tale stanziamento (1 Mio U.C.E. iscritti all'esercizio 1979 et 2,5 Mio.U.C.E. iscritti all'esercizio 1980) la quota forfettaria prevista per l'Italia non è stata utilizzata.

Il contributo forfettario, richiesto per la prima indagine di base che l'Italia e la Grecia effettueranno nel 1982, è calcolato sulla base dei seguenti parametri.

- ipotesi di un'indagine effettuata per campionamento stratificato comprendente all'incirca 10% delle aziende viticole interessate;
- finanziamento forfettario di 20 UCE per azienda e di 1.5UCE per ettaro effettivamente oggetto d'indagine

- 6.0. FINANZIAMENTO POSSIBILE MEDIANTE STANZIAMENTI NEL CAPITOLO CORRISPONDENTE DEL BILANCIO IN CORSO D'ESERCIZIO ~~XX~~ NO
- 6.1. FINANZIAMENTO POSSIBILE PER STORNO DI FONDI DA CAPITOLO A CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE ~~XX~~ NO
- 6.2. NECESSITA' DI UN BILANCIO SUPPLEMENTARE ~~XX~~ NO
- 6.3. STANZIAMENTI DA INSCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI SI ~~XX~~

OSSERVAZIONI: